



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 19

OGGETTO: Ripiano disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2019 ai sensi dell'art. 39 ter del D.L. 30 dicembre 2019.

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **DUE** del mese di **OTTOBRE** alle ore **10,00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in sessione ordinaria in seduta pubblica in prima convocazione i componenti del Consiglio Comunale

Risultano presenti all'appello:

1	ETTORE LIGUORI	P
2	SERGIO DI BLASI	P
3	ANTONIO GRECO	P
4	NATALINA FEDULLO	P
5	MARGHERITA CAMMARANO	P
6	ENRICO D'ALESSANDRO	A
7	GIOVANNI GRECO	P
8	PAOLA CAPPUCCIO	P
9	ANIELLO MARSICANO	P
10	CARMELO MAUTONE	P
11	ANTONIO FEDULLO	P

Consiglieri presenti n. 10

Consiglieri assenti n. 1

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Francesca Faracchio, con funzioni di verbalizzazione.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco On. ETTORE LIGUORI nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato.

Il Sindaco introduce l'argomento in questione, passando la parola al Responsabile del Servizio finanziario dott.ssa Felicia Saturno affinché la stessa illustri la proposta di deliberazione. La dott.ssa Felicia Saturno, quindi, espone quanto riportato nella proposta, precisando che, rispetto a quest'ultima, occorre considerare come importo da ripianare ogni anno l'importo di euro 76.502,64, in quanto, per mero errore materiale, era stata riportata la cifra di 72.502,64. La dott.ssa Saturno chiede pertanto al Consiglio Comunale di rettificare la cifra in questione e sottoporre all'approvazione la proposta con l'importo esatto di 76.502,64 euro. Prende la parola il Consigliere Comunale dott. Aniello Marsicano, il quale in primo luogo contesta l'impiego dell'espressione "disavanzo tecnico". In particolare, il Consigliere ripercorre il percorso che a suo parere ha portato al disavanzo di amministrazione tecnico, partendo dall'anticipazione di liquidità, la quale viene concessa per far fronte a debiti pregressi certi ed esigibili; l'unico dato rilevante, prosegue il Consigliere Marsicano, è che in bilancio mancano attualmente 1.572.471,06. Il Consigliere chiede, inoltre, che venga riportato nel verbale quanto previsto dall'art. 188 del TUEL, ovvero di stabilire che con periodicità almeno semestrale il Sindaco trasmetterà al Consiglio Comunale una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro con il parere del Revisore dei Conti. Il Sindaco, quindi, demanda al Responsabile del Servizio finanziario l'assolvimento di tale adempimento. Il Consigliere Marsicano invita infine il Responsabile del Servizio finanziario a prestare particolare attenzione ai provvedimenti necessari a ripristinare gli equilibri di bilancio, non ritenendo il fondo di solidarietà sufficiente a tal fine. Prende la parola il Vicesindaco e Assessore al bilancio, dott. Sergio Di Blasi, al fine di precisare che il ripiano del disavanzo che si richiede di approvare, così come la durata del ripiano stesso, sono prescritti dalla norma. Il Consigliere Marsicano afferma di manifestare dei dubbi circa la necessità di ricoprire il disavanzo nel corso del mandato e non, come si sta deliberando, in un arco temporale più ampio. Terminata la discussione, il Sindaco invita i Consiglieri ad esprimere il proprio voto per alzata di mano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista e richiamata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli:

- del Responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000;
- dell'Organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000 (Verbale n. 13/2020);

Udita la relazione illustrativa della proposta da parte del Responsabile del Servizio finanziario e gli interventi così come verbalizzati;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con n. 6 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Aniello Marsicano, Antonio Fedullo, Carmelo

Mautone), espressi nei modi e nelle forme di legge dai Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di **approvare** la proposta allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, così come rettificata e, per l'effetto:

1. Di **individuare**, ai sensi dell'articolo 39 ter del D.L. 30 dicembre 2019, e s.m.i., le sotto riportate modalità di ripiano del disavanzo di amministrazione, derivante dall'adeguamento:

Descrizione	Quota da applicare al bilancio				
	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023-2041	Totale
Copertura con le entrate certe derivanti dal Fondo di Solidarietà e nuova IMU	€ 76.502,64	€ 76.502,64	€ 76.502,64	1.342.963,14	1.572.471,06

2. Di **demandare** ai *Responsabili dei servizi* l'attuazione delle misure individuate con il presente provvedimento;
3. Di **prevedere** nel bilancio di previsione 2020/2022 l'effettiva copertura;
4. Di **monitorare** il ripiano del disavanzo di amministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui dell'articolo 39 ter e quater del DL 162/2019;
5. Di **dichiarare**, con successiva ed analoga votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE di PISCIOTTA
(Provincia di Salerno)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Ripiano disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2019 ai sensi dell'art. 39 ter del D.L. 30 dicembre 2019.

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Premesso che con D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione;

Richiamato il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Dato atto che pertanto con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al citato D.lgs.118/2011;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19.08.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2019 ed accertato un risultato di amministrazione di €3.708.259,14 nonché un maggiore disavanzo di amministrazione pari a -€ 1.572.471,06;

Rilevato che, con sentenza 28 gennaio 2020, n. 4, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, nonché dell'art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 nella misura in cui consentivano di utilizzare le anticipazioni di liquidità al di fuori dei ristretti limiti del pagamento delle passività pregresse nei termini sanciti dal D.L. n. 35 del 2013 e, in particolare, di "utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione";

Visti gli articoli 39-ter e 39-quater del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni in legge dall'art. 1, comma 1, L. 28 febbraio 2020, n. 8, che dispongono quanto segue:

"Art. 39-ter. Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali. 1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.2. L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio. 3. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:a) nel bilancio di previsione 2020-2022, nell'entrata dell'esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 20 - programma 03 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;b) dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, nell'entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato nella spesa dell'esercizio precedente e nella spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. 4. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.

Art. 39-quater. Disavanzo degli enti locali. 1. Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti. 2. Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. 3. Ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato."

Ritenuto di provvedere, ai sensi e per gli effetti del richiamato articolo 39 ter, Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162, ad individuare le modalità di ripiano del disavanzo di amministrazione;

Acquisiti in merito alla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore competente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la relazione del Revisore Unico dei Conti (verbale n. 13/2020) resa ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.Lgs.23.06.2011 n. 118, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.Lgs.10.08.2014 n. 126, recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

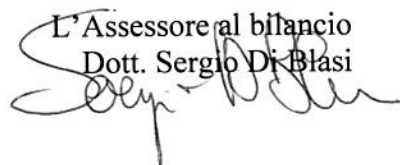
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

1. **Di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **Di individuare**, ai sensi dell’articolo 39 ter del D.L. 30 dicembre 2019, e s.m.i., le sotto riportate modalità di ripiano del disavanzo di amministrazione, derivante dall’adeguamento:

Descrizione	Quota da applicare al bilancio				
	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023-2041	Totale
Copertura con le entrate certe derivanti dal Fondo di Solidarietà e nuova IMU	€76.502,64	€76.502,64	€76.502,64	1.342.963,14	1.572.471,06

3. Di **demandare** ai *Responsabili dei servizi* l’attuazione delle misure individuate con il presente provvedimento;
4. Di **prevedere** nel bilancio di previsione 2020/2022 l’effettiva copertura;
5. Di **monitorare** il ripiano del disavanzo di amministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui dell’articolo 39 ter e quater del DL 162/2019;
6. Di **dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del decreto legislativo n.267/2000.

L'Assessore al bilancio
Dott. Sergio Di Blasi



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Ripiano disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2019 ai sensi dell'art. 39 ter del D.L. 30 dicembre 2019.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 49 e art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000): **FAVOREVOLE**

il Responsabile del Servizio
dott.ssa Felicia Saturno



Parere di regolarità contabile inerente la verifica degli effetti diretti ed indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente (art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000): **FAVOREVOLE**

il Responsabile del Servizio
dott.ssa Felicia Saturno



Il presente verbale viene così sottoscritto



IL SINDACO PRESIDENTE

on. Ettore Liguori



IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Francesca Faracchio

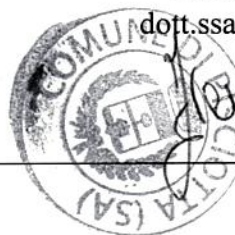
Francesca Faracchio

Il Presente atto viene pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 18.11.2020

Il Segretario Comunale

dott.ssa Francesca Faracchio



Francesca Faracchio

Il presente atto è divenuto esecutivo:

- ☒ In data 02.10.2020 perché dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
- ☐ in data _____, essendo trascorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000:

Dalla Residenza Comunale, li 18.11.2020



Il Segretario Comunale

dott.ssa Francesca Faracchio

Francesca Faracchio